

- 2) Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE<sup>(2)</sup> debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario e, in definitiva, resti irrilevante se l'imputato abbia o meno avuto conoscenza dell'accusa.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-244/14)

(2014/C 253/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria

#### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2004/49/CE, non avendo dato piena attuazione agli articoli 3, lettera k), 10, paragrafo 5, 11, paragrafo 2, 17, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, 22, paragrafo 3, e 25, paragrafo 3, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

La Commissione, in seguito ad un esame della situazione giuridica nella Repubblica d'Austria, ha sollevato dubbi in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/49/CE<sup>(1)</sup>. I dubbi riguardano, in sostanza, disposizioni riguardanti la certificazione di sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, le indagini, l'organismo investigativo e le raccomandazioni in materia di sicurezza.

<sup>(1)</sup> GU L. 164, pag. 44.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 maggio 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-250/14)

(2014/C 253/24)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

*Ricorrente:* Air France — KLM

*Convenuto:* Ministère des finances et des comptes publics

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate nel senso che l'emissione del biglietto può essere assimilata all'esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e questo sia scaduto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto;
- 2) in tale ipotesi, se l'imposta percepita debba essere versata all'Erario a partire dal momento dell'incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Velikoj Gorici (Croacia) il 26 maggio 2014 — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Causa C-254/14)

(2014/C 253/25)

*Lingua processuale: il croato*

### Giudice del rinvio

Općinski sud u Velikoj Gorici

### Parti nel procedimento principale

*Ricorrente:* VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

*Convenuta:* Đuro Vladika

### Questione pregiudiziale

Quali siano i principi in base ai quali, secondo il diritto dell'Unione europea, il consumatore paga per l'acqua, e cioè se il consumatore debba pagare soltanto per l'acqua che ha consumato secondo quanto risulta dalla lettura del contatore, in base al prezzo dell'acqua stessa, oppure se il consumatore debba pagare il prezzo dell'acqua destinato al rimborso delle spese relative all'attività realizzata dagli operatori municipali (funzionamento, manutenzione corrente, gestione delle infrastrutture, stipendi dei dipendenti, ecc.).

---

### Impugnazione proposta il 2 giugno 2014 dalla Cemex S.A.B. de C.V. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-292/11, Cemex e altri/Commissione

(Causa C-265/14 P)

(2014/C 253/26)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrenti:* Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion e Cemex Austria AG (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez e B. Martínez Corral, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014;